

Codice A1601B

D.D. 1 marzo 2021, n. 103

DPR 357/97 e s.m.i., l.r. 19/2009, art. 43 e s.m.i., l.r. 2/2009 art.28 bis Valutazione inerente l'individuazione delle piazzole di decollo ed atterraggio per uso plurimo in Alta Ossola, all'interno dei siti ZSC/ZPS IT1140004 "Alta Val Formazza", IT1140016 "Alpi Veglia e Devero - Monte Giove" e nella ZPS IT1140021 "Val Formazza" nel Comune di Formazza (VCO) - proponente Unione Montana Alta Ossola.



ATTO DD 103/A1601B/2021

DEL 01/03/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO

A1601B - Biodiversità e aree naturali

OGGETTO: DPR 357/97 e s.m.i., l.r. 19/2009, art. 43 e s.m.i., l.r. 2/2009 art.28 bis Valutazione inerente l'individuazione delle piazzole di decollo ed atterraggio per uso plurimo in Alta Ossola, all'interno dei siti ZSC/ZPS IT1140004 "Alta Val Formazza", IT1140016 "Alpi Veglia e Devero – Monte Giove" e nella ZPS IT1140021 "Val Formazza" nel Comune di Formazza (VCO) - proponente Unione Montana Alta Ossola.

Premesso che

L'art 28 bis della l.r. 26 gennaio 2009, n° 2 "Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport montani invernali ed estivi e disciplina dell'attività di volo in zone di montagna", entrato in vigore in data 1 giugno 2017, reca disposizioni circa l' "Attività di volo in zone di montagna", nell'ambito della quale l'eliski rappresenta una delle fattispecie disciplinate dalla norma. Nell'articolato il legislatore ha individuato l'Unione Montana, e solo in assenza di questa, il Comune, quale soggetto deputato all'esercizio della funzione di area vasta relativa all'individuazione di piazzole di atterraggio e decollo di aeromobili a motore, in considerazione del fatto che l'attività di volo interessa potenzialmente più territori comunali.

L'individuazione di cui sopra, ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art 28 bis, è da eseguirsi nel rispetto della "normativa vigente" e quindi anche delle procedure di Valutazione d'Incidenza (art. 43 l.r.19/2009), di seguito denominata V.I., con l'effetto che le deroghe da rilasciarsi ai sensi del comma 2 potranno così essere concesse avendo ottemperato alla lettera b) del medesimo comma; è indubitabile infatti che l'individuazione e la valutazione cumulativa delle piazzole relative al territorio dell'Unione Montana interessata rappresenta una semplificazione ed uno snellimento procedurale e temporale.

La valutazione dell'intero sistema di piazzole permette inoltre, nel pieno rispetto dei principi

comunitari in materia di Rete Natura 2000 (Direttiva Habitat e Direttiva Uccelli) e della relativa normativa di recepimento, di verificare congiuntamente l'incidenza complessiva (effetto cumulativo) della previsione delle piazzole stesse e delle attività di volo così generate; a tal proposito si sottolinea infatti che la procedura valutativa in argomento avrà come oggetto anche l'individuazione delle piazzole non direttamente ricadenti all'interno della Rete Natura 2000, in ossequio al concetto della c.d. "incidenza indiretta".

Rilevato che la determinazione n. 554 del 19/12/2017 relativa all'autorizzazione delle piazzole di decollo ed atterraggio per lo svolgimento dell'attività di eliski, avendo durata triennale, risulta scaduta, il Comune di Formazza con nota prot. 3838 del 09/12/2020, essendo stato delegato con deliberazione n. 54 del 22/10/2020 dall'Unione Montana Alta Ossola, ha inviato istanza per l'individuazione delle piazzole di decollo e atterraggio limitatamente al Comune di Formazza (VCO) – all'interno delle ZSC IT1140004 "Alta Val Formazza", ZSC/ZPS IT1140016 "Alpi Veglia e Devero – Monte Giove" e ZPS IT1140021 "Val Formazza".

Con nota prot. 123995 del 16/12/2020 il Settore Biodiversità e Aree naturali, a seguito all'istanza succitata, rilevando che la Relazione d'Incidenza inviata dal Comune di Formazza, comprendeva anche piazzole non ad uso esclusivo eliski, ha chiesto all'Unione Montana ed al Comune di Formazza, se l'istanza riguardasse unicamente le piazzole ad uso eliski o anche a quelle ad uso plurimo, sempre nell'ambito del solo comune di Formazza in quanto la deliberazione n. 54 del 22/10/2020 dell'Unione Montana in indirizzo avente ad oggetto "l.r. 2/2009 e s.m.i. - Art. 28 bis - Attività di volo in zone di montagna – atto di indirizzo per rilascio autorizzazione in deroga finalizzata allo svolgimento dell'attività di Eliski del Comune di Formazza – disposizione procedurale" si riferiva, nell'oggetto e nel testo, ad una delega di funzioni operante esclusivamente per l'individuazione delle piazzole ad uso eliski.

Con nota prot. n. 1785 del 30/12/2020 l'Unione Montana Alta Ossola, ad integrazione delle decisioni assunte con Deliberazione di Giunta dell'Unione succitata, ha trasmesso la Deliberazione di Giunta dell'Unione n. 81/2020, con la quale ha esteso i contenuti della deliberazione n. 54/2020 anche alle piazzole ad uso plurimo. Con DD n. 36 del 27/01/2021 il Settore Biodiversità e Aree naturali ha autorizzato l'utilizzo delle piazzole al solo uso eliski, pertanto la presente determinazione avrà ad oggetto l'individuazione delle restanti piazzole ad uso plurimo, così come indicato nella nota prot. 3575 del 14/01/2021 del Settore Biodiversità e Aree naturali, le quali verranno analizzate in un'ottica complessiva anche alla luce di quanto considerato nella determinazione succitata.

Nella Relazione d'Incidenza, sono state individuate e cartografate 37 piazzole di decollo ed atterraggio:

- 7 piazzole ad uso plurimo ed eliski;
- 16 piazzole il cui utilizzo è riconducibile esclusivamente alle fattispecie di cui ai commi 10 e 11 dell'art. 28 bis della l.r. 2/2009;
- 14 piazzole il cui utilizzo è riconducibile oltre che alle fattispecie turistico, ludico sportivo e venatorio anche ad altre attività di tipo agricolo, rientranti nella fattispecie del citato comma 10.

Le piazzole proposte si trovano all'interno del ZSC IT1140004 "Alta Val Formazza" e nella ZPS IT1140021 "Val Formazza" e alcune anche all'interno del ZSC/ZPS IT1140016 "Alpi Veglia e Devero – Monte Giove" che ricomprende il territorio del Parco Naturale dell'Alpe Veglia e Devero.

Si precisa sin da subito che l'individuazione delle piazzole il cui utilizzo rientra nelle fattispecie del comma 10 dell'art. 28 bis della l.r. 2/2009 non necessita di autorizzazione in merito alla loro localizzazione, ma che lo stesso comma fa salva la procedura di Valutazione d'Incidenza

esclusivamente in merito al loro utilizzo, adempimento che in tale contesto non può essere assolto dal Settore Biodiversità e aree naturali, perché di competenza del locale soggetto gestore ai sensi di legge.

Nel merito in relazione agli usi e periodi indicati per le piazzole il cui utilizzo rientra nelle fattispecie di cui al comma 10 dell'art. 28 bis della l.r. 2/2009, qui esaminate in un'ottica complessiva rispetto all'intero piano piazzole ad uso plurimo ed eliski di cui alla determinazione n. 36/2021, si richiede che vengano considerate, nell'ambito delle procedure di Valutazione di Incidenza in capo ai locali soggetti gestori della rete Natura 2000, le indicazioni formulate dal proponente riportate nell'Allegato A alla presente determinazione della quale esso fa parte integrante.

Nella Relazione d'Incidenza vengono individuate 7 piazzole ad uso plurimo ed eliski (n. 6, n. 20, n. 25, n. 26, n. 27, n. 32, n. 41). Le piazzole di decollo n. 25 e n. 26 sono già state assentite con determinazione n. 36/2021 per l'utilizzo eliski nel periodo 1 dicembre – 30 aprile e risultano ovviamente utilizzabili anche per gli usi plurimi indicati dal proponente su base annuale, con l'accortezza di coordinarne l'utilizzo qualora si verificassero sovrapposizioni tra attività di eliski e operazioni di soccorso, e dando priorità a queste ultime. Le piazzole di atterraggio n. 6, n. 20, n. 27, n. 32 e n. 41 non sono state autorizzate per l'attività di eliski per la presenza accertata di un nido di aquila reale, per l'elevata idoneità ambientale accertata per i galliformi alpini, o perché localizzate in aree di idoneità ambientale per le specie tutelate oppure a ridosso di altre piazzole già individuate ed assentite; il loro utilizzo, per le sole finalità gestionali dei rispettivi invasi/impianti da parte di Enel, rientra invece nelle fattispecie di cui al comma 10. In considerazione della tipologia di attività, si ritiene che l'utilizzo di tali piazzole possa essere consentito su base annuale per tutte le attività legate alla manutenzione da parte del gestore dell'impianto e per lo stretto necessario alle attività non espletabili diversamente. In particolare per quanto riguarda la piazzola n. 41, trovandosi essa in un'area in cui è stata rilevata la presenza di un nido di aquila reale (area omogenea C "Area Bruni Morasco"), essa potrà essere utilizzata esclusivamente e senza alcuna limitazione per il soccorso alpino così come previsto al comma 11 dell'art. 28 bis della citata l.r. 2/2009. Infine, per quanto riguarda la piazzola n. 32 si rileva che il comma 5 art. 7 del D.M. 1 febbraio 2006 "Norme di attuazione della legge 2 aprile 1968, n° 518 concernente la liberalizzazione dell'uso delle aree di atterraggio" prevede che "L'uso delle elisuperfici occasionali e' consentito anche per lo svolgimento di attività aerea privata ed e' limitato ai voli con origine e destinazione nel territorio nazionale senza scali intermedi in territorio di altro Stato" e pertanto l'utilizzo proposto per il trasporto degli sciatori sul territorio svizzero non è consentito ai sensi della normativa nazionale.

Le 16 piazzole di atterraggio il cui utilizzo è riconducibile esclusivamente alle fattispecie di cui ai commi 10 e 11 dell'art. 28 bis della l.r. 2/2009 (n. 1, n. 2, n. 3, n. 4, n. 5, n. 7, n. 9, n. 13, n. 14, n. 15, n. 16, n. 17, n. 18, n. 19, n. 21, n. 22) vengono utilizzate esclusivamente per le attività di manutenzione legate ai servizi Telecom ed Enel e per effettuare i servizi di trasporto materiali e manodopera oltre che per la gestione tecnica dei caseifici, dei rifugi e dei bivacchi. Per quanto riguarda le piazzole in corrispondenza degli impianti Telecom ed Enel, alcune delle quali si trovano in area mediamente idonea alla presenza delle specie tutelate in Direttiva, si ritiene che il loro utilizzo sia compatibile, su base annuale, per tutte le attività legate alla manutenzione da parte del gestore dell'impianto e per lo stretto necessario alle attività non espletabili diversamente.

Per quanto riguarda invece le piazzole localizzate in corrispondenza di caseifici e quelle a servizio dei rifugi, il proponente ne calcola il potenziale impatto correlandolo alla stagionalità primavera/estate/autunno. Tuttavia molti rifugi tra quelli indicati, risultano aperti anche nella stagione invernale e pertanto il loro utilizzo dovrà essere calcolato su base annuale. Ne deriva che la metodologia utilizzata dal proponente per "pesare" il potenziale impatto ambientale dovuto alla

frequenza dell'utilizzo delle piazzole non risulta corretta ed in questo caso, le mitigazioni all'utilizzo proposte dal proponente, dovranno essere rimodulate di conseguenza. Anche tali piazzole risultano peraltro localizzate in aree mediamente idonee alla presenza delle specie in Direttiva, e poiché non viene stimato l'utilizzo annuale delle stesse, si ritiene che debba essere operata una limitazione del numero dei voli annuali anche sulla scorta di quanto proposto come misure di mitigazione dallo stesso proponente, limitazioni che dovranno essere recepite nei provvedimenti di autorizzazione dei soggetti gestori dei locali siti Rete Natura 2000 a seguito di specifica procedura di Valutazione d'incidenza. Per quanto riguarda in particolare le operazioni di rifornimento dei rifugi, qualora ciò già non avvenisse e là dove possibile, si ritiene debbano essere organizzate e razionalizzate dagli stessi in un'ottica di cooperazione al fine di garantire la salvaguardia dell'ambiente naturale e la difesa dall'inquinamento acustico così come previsto dalla normativa vigente.

Le 14 piazzole di atterraggio, il cui utilizzo è riconducibile oltre che alle fattispecie precedenti anche ad attività di tipo agricolo a servizio degli alpeggi, turistico, venatorio (n. 8, n. 10, n. 11, n. 12, n. 23, n. 24, n. 28, n. 29, n. 30, n. 31, n. 33, n. 61, n. 62, n. 81), verranno utilizzate per usi plurimi e quindi il loro impiego deve essere analizzato anche in funzione dell'eventuale numero di voli necessario ad ogni attività/servizio, anche perché in questo caso effettivamente non risulta possibile stimare una quantità di voli per ogni piazzola.

Relativamente alle piazzole di decollo n. 10, n. 11 e n. 12: la prima potrà essere utilizzata esclusivamente a servizio Enel e soccorso alpino, mentre le altre due, trovandosi in aree rispettivamente molto idonea e mediamente idonea alla presenza delle specie tutelate in Direttiva, ed essendo distanti meno di un km in linea d'aria si ritiene debbano essere utilizzate alternativamente e secondo le limitazioni che verranno indicate nelle prescrizioni.

Per la piazzola n. 8, posta in area mediamente idonea alla presenza delle specie tutelate in Direttiva, l'utilizzo da parte del gestore Enel si ritiene compatibile su base annuale per tutte le attività legate alla manutenzione da parte del gestore dell'impianto e per lo stretto necessario alle attività non espletabili diversamente. Per tale piazzola così come le piazzole n. 28, n. 29, n. 30, n. 31, n. 33 e n. 81 viene proposto l'utilizzo anche venatorio per il recupero dei cervi abbattuti. Tutte le piazzole rientrano in aree mediamente idonee alla presenza delle specie tutelate in Direttiva pertanto si concorda che debba essere operata una limitazione del numero dei voli annuali anche sulla scorta di quanto proposto come misure di mitigazione dallo stesso proponente e che verranno riportate sotto forma di prescrizioni. Inoltre per quanto riguarda l'utilizzo venatorio per il recupero dei cervi abbattuti, esso dovrà avvenire solo nei giorni in cui il prelievo venatorio è previsto, e per il solo recupero dei capi abbattuti delle specie cervo.

Per gli utilizzi attività di tipo agricolo e gestionale a servizio degli alpeggi relativi alle piazzole n. 23, n. 24, n. 61, n. 62 poste in area molto idonea e mediamente idonea alla presenza delle specie tutelate in Direttiva, si ritiene compatibile il loro utilizzo operando le misure di mitigazione proposte nella Relazione d'Incidenza e relative alla riduzione del numero di atterraggi.

Infine relativamente alle piazzole n. 61, n. 62 esse potranno essere utilizzate esclusivamente e senza alcuna limitazione per il soccorso alpino ed interventi di protezione civile così come previsto al comma 11 dell'art. 28 bis della citata l.r. 2/2009.

Relativamente ai contenuti del "Regolamento per la disciplina del sorvolo con aeromobili a motore del territorio del Comune di Formazza", si ritiene condivisibile quanto riportato all'art. 7 comma 3 del Regolamento in merito alla richiesta "...in caso di richiesta di attività di volo particolaridi attivare temporaneamente piazzole di decollo e atterraggio atte a ridurre i tempi di volo al fine di

una maggiore tutela ambientale, previa richiesta di autorizzazione al preposto Settore Regionale di riferimento”, ma si chiede al Comune di Formazza di procedere a tali richieste con un anticipo tale da consentire un valutazione congrua da parte del soggetto competente.

In merito alla metodologia utilizzata per categorizzare le piazzole si ritiene accettabile l’approccio, ma non del tutto condivisibile la classificazione dei punteggi associati alla stagionalità e degli impatti indiretti, ai quali invece si sarebbe dovuto dare maggior peso.

Infine per quanto riguarda le misure di mitigazione proposte e consistenti in una riduzione dell’utilizzo delle piazzole in termini di atterraggi e decolli a seconda della categoria di piazzola individuata, si ritiene che la riduzione operata sia in generale sufficiente a garantire la mitigazione del disturbo antropico, salvo in alcuni casi in cui verranno definiti ulteriori termini di utilizzo delle piazzole assentite nelle successive prescrizioni.

Tutto ciò premesso, il presente parere viene espresso ai sensi dell’art. 43 della l.r. 19/2009 “Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità”, che recepisce i disposti della normativa sulla Valutazione d’Incidenza, articolo 5 del D.P.R. 357/97, “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche”, nonché ai sensi della D.G.R. n. 54-7409 del 7/04/2014 “L.r. 19/2009 “Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità” art. 40 - Misure di Conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 del Piemonte. Approvazione” modificata con le DGR 22-368 del 29/09/2014, DGR 17-2814 del 18/01/2016 e DGR n. 24-2976 del 29/02/2016.

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- l.r. 28 luglio 2008, n. 23 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale"
- art. 43 della l.r. 29 giugno 2009, n. 19 e s.m.i. "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità"
- l.r. 2 del 26 gennaio 2009 "Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport montani invernali ed estivi e disciplina dell'attività di volo in zone di montagna"
- art. 5 del D.P.R. 357/97 e s.m.i. "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche"
- D.G.R. n. 54-7409 del 7/04/2014 "L.r. 19/2009 "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità" art. 40 - Misure di Conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 del Piemonte. Approvazione" modificata con D.G.R. n. 22-368 del 29/09/2014, D.G.R. n. 17-2814 del 18/1/2016 e con D.G.R. n. 24-2976 del 29/2/2016"
- D.G.R. n. 7-4703 del 27/02/2017 e D.G.R. n. 21-4635 del 06/02/2017 relative "Misure di conservazione sito specifiche" relative rispettivamente alla ZSC IT 1140004 ed alla ZSC/ZPS IT 1140016"
- vista la comunicazione di avvio del procedimento al proponente del 14/01/2021 prot. n.3600/A16.01.B, pubblicata sul B.U.R. n. 4 del 28/01/2021
- attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della DGR 1-4046 del 17 ottobre 2016

determina

1. di esprimere giudizio positivo di Valutazione d'Incidenza, con validità triennale, rispetto alla proposta di individuazione delle piazzole ad utilizzo plurimo di decollo ed atterraggio di seguito elencate e meritevoli di necessaria individuazione ai sensi dei commi 2, 3 e 4 dell'art. 28bis della l.r. 2/2009:

Decollo

- n. 11 Parcheggio Centro Fondo
- n. 12 Cascata
- n. 25 Parcheggio Valdo (ex n. 3 Ponte)
- n. 26 Parcheggio San Michele

Atterraggio

- n. 8 Enel A.Ghighele
- n. 23 Alpe Cavalla
- n. 24 Alpe Matli
- n. 28 Alpe Bedriola
- n. 29 Alpe Banecia
- n. 30 Alpe Bruni
- n. 31 Alpe La Balma
- n. 33 Alpe Wald
- n. 61 Underbech
- n. 62 Alpe del Sabbione
- n. 81 Alpe Stivello

a condizione che vengano rispettati, per quanto inerenti l'utilizzo in oggetto, i disposti della DGR 54-7409 del 7/04/2014 "L.r. 19/2009 "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità" art. 40. Misure di Conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 del Piemonte. Approvazione" così come modificata con le DGR 22-368 del 29/9/2014, DGR 17-2814 del 18/01/2016 e DGR 24-2976 del 29/2/2016, nonché le DGR n. 7-4703 del 27/02/2017 e DGR n. 21-4635 del 06/02/2017 e D.G.R. n. 24-5634 del 18/09/2017 relative "Misure di conservazione sito specifiche" relative ai siti interessati, che si intendono qui integralmente richiamate;

2. di non assentire, per le motivazioni espresse in premessa, all'individuazione ed all'utilizzo delle piazzole di decollo ed atterraggio di seguito elencate:

Decollo

- n. 10 Piazzale Riale

Atterraggio

- n. 32 Passo della Foglia

3. di stabilire, al fine di garantire il mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente dei siti Rete Natura 2000 interessati dalle piazzole individuate ai sensi dei commi 2, 3, 4, l'obbligatorio rispetto delle prescrizioni, in merito alle modalità e tempistiche di volo, contenute nell'Allegato A alla presente determinazione della quale esso fa parte integrante;

4. In particolare per quanto riguarda le piazzole per il quale è previsto anche l'uso per il recupero dei capi abbattuti in ambito venatorio si specifica che l'utilizzo delle piazzole è autorizzato,

unicamente nei giorni in cui il prelievo venatorio è previsto ed esclusivamente per il recupero dei capi abbattuti delle specie cervo di rilevanti dimensioni e peso, fermo restando il divieto di trasporto di cacciatori;

5. che in relazione agli usi e periodi indicati per le piazzole il cui utilizzo rientra nelle fattispecie di cui al comma 10 dell'art. 28 bis della l.r. 2/2009, che rappresentano quindi siti di non prevista individuazione ai sensi di legge, qui esaminate in un'ottica complessiva rispetto all'intero piano piazzole ad uso plurimo ed eliski di cui alla determinazione n. 36/2021, vengano considerate nell'ambito delle procedure di Valutazione di Incidenza in capo ai locali soggetti gestori della rete Natura 2000, le indicazioni formulate dal proponente riportate nell'Allegato A alla presente determinazione della quale esso fa parte integrante;

6. di richiedere all'Unione Montana Alta Ossola di recepire, ai sensi dei commi 2, 3, 4 dell'art. 28 bis e per gli effetti del comma 10, art. 43 l.r. 19/2009, le disposizioni di cui ai precedenti punti 1, 2, 3, 4, 5 del presente provvedimento;

La mancata osservanza delle suddette prescrizioni comporterà l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 55 della l.r. 19/2009 e delle sanzioni di cui al comma 9 bis e 9 ter dell'art. 35 della l.r. 2/2009 e sm.i..

Il presente atto non esime il soggetto destinatario dall'acquisizione di eventuali pareri, nulla osta, autorizzazioni o provvedimenti comunque denominati previsti dalla normativa vigente e necessari per la realizzazione dell'attività in oggetto.

Contro il presente provvedimento è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte entro il termine di sessanta giorni dalla data d'avvenuta pubblicazione o della piena conoscenza del presente atto, secondo le modalità di cui alla Legge 6 dicembre 1971 n. 1034.

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul BU della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010 nonché ai sensi dell'art. 40 del D.lgs 33/2013, sul sito istituzionale dell'Ente, sezione Amministrazione Trasparente.

IL DIRIGENTE (A1601B - Biodiversità e aree naturali)
Firmato digitalmente da Vincenzo Maria Molinari

Allegato

Allegato A - Schema piazzole autorizzate uso plurimo: modalità e periodi di utilizzo

In verde le piazzole di decollo

ID	TOPONIMO	COORDINATE WGS84		QUOTA	TIPOLOGIA DI UTILIZZO	USO ELISKI	USO PLURIMO	PERIODO DI UTILIZZO	N° ATTERRAGGI /ANNO AUTORIZZATI	Presenza di infrastrutture	Tipologia piazzola
1	Rifugio Passo S. Giacomo	46,4593606	8,4514239	2312	gestionale	NO	Comma 10	Annuale - solo periodo apertura del rifugio	80	Rifugio S. Giacomo	rilascio a monte
2	Caseificio A. Regina	46,4509228	8,4397736	2187	agricolo	NO	Comma 10	Dal 20 marzo Al 21 dicembre	90	Alpeggio - Caseificio	rilascio a monte
3	Enel L. Toggia	46,4375151	8,4301628	2202	ENEL	NO	Comma 10	annuale	90	Casa Guardiani	rilascio a monte
4	Rifugio M.Luisa	46,4345183	8,426913	2165	gestionale	NO	Comma 10	Annuale - solo periodo apertura del rifugio	80	Rifugio M. Luisa	rilascio a monte
5	Caseificio Kastel	46,4299594	8,4384434	2243	agricolo	NO	Comma 10	Dal 20 marzo Al 21 dicembre	90	Alpeggio - Caseificio	rilascio a monte
6	Enel L. Kastel	46,4250458	8,4289577	2244	ENEL	NO	Comma 10	annuale	80	Casa Guardiani	rilascio a monte
7	Caseificio Teller	46,4298164	8,4229568	2113	agricolo	NO	Comma 10	Dal 20 marzo Al 21 dicembre	90	Alpeggio - Caseificio	rilascio a monte
8	Enel A.Ghighe	46,4148718	8,4278626	2131	ENEL	NO	Comma 10	annuale	80	Diga Enel	rilascio a monte
					agricolo			Dal 20 marzo Al 15 novembre			
					venatorio (recupero cervi abbattuti)			Commi 2,3,4			
9	Enel Torre Telecom Furkulti	46,4205064	8,4102776	1931	ENEL, TELECOM	NO	Comma 10	annuale	95	Torre Telecom, strutture ENEL	rilascio a monte
10	Piazzale Riale	46,4214413	8,4177052	1732	ENEL Soccorso alpino	NO	Commi 10 Comma 11	annuale	ILLIMITATO	Parcheggio sterrato	partenza a valle
11	Parcheggio Centro Fondo	46,4161433	8,4158738	1725	turistico Gestionale	NO	Commi 2,3,4 Comma 10	annuale	80	Parcheggio sterrato	partenza a valle
12	Cascata	46,4113175	8,4109868	1685	turistico Gestionale	NO	Commi 2,3,4 Comma 10	annuale	90	Parcheggio sterrato	partenza a valle
13	Torre Telecom Antabia	46,4067271	8,4581679	2870	TELECOM	NO	Comma 10	annuale	95	Torre Telecom	rilascio a monte
14	Caseificio A. Bettelmatt	46,4403749	8,3726621	2116	agricolo	NO	Comma 10	Dal 20 marzo Al 21 dicembre	95	Alpeggio - Caseificio	rilascio a monte
15	Rifugio Città di Busto	46,4343302	8,3635275	2476	gestionale	NO	Comma 10	Annuale - solo periodo apertura del rifugio	90	Rifugio Città di Busto	rilascio a monte
16	Bivacco CAI Gries	46,4513499	8,3706184	2455	gestionale	NO	Comma 10	Annuale - solo periodo apertura del rifugio	90	Bivacco CAI	rilascio a monte
17	Enel L. Sabbioni	46,4234292	8,3516963	2516	ENEL	NO	Comma 10	annuale	95	Casa Guardiani	rilascio a monte
18	Rifugio 3A	46,4238179	8,3344126	2929	gestionale	NO	Comma 10	Annuale - solo periodo apertura del rifugio	95	Rifugio 3A	rilascio a monte

ID	TOPONIMO	COORDINATE WGS84		QUOTA	TIPOLOGIA DI UTILIZZO	USO ELISKI	USO PLURIMO	PERIODO DI UTILIZZO		Presenza di infrastrutture	Tipologia piazzola
19	Rifugio Claudio Bruno	46,4148503	8,3255403	2706	gestionale	NO	Comma 10	Annuale - solo periodo apertura del rifugio	95	Rifugio Claudio Bruno	rilascio a monte
20	Enel L. Vannino	46,3861882	8,3653958	2196	ENEL	NO	Comma 10	annuale	80	Rifugio A. Vannino	rilascio a monte
21	Rifugio Miriam	46,378533	8,394178	2059	gestionale	NO	Comma 10	Annuale - solo periodo apertura del rifugio	80	Rifugio Miriam	rilascio a monte
22	Impianti Sagesboden	46,376803	8,4101371	1772	gestionale	NO	Comma 10	annuale	80	Stazione arrivo sciovia	rilascio a monte
23	Alpe Cavalla	46,3642882	8,4220454	1591	agricolo	NO	Comma 10	Dal 20 marzo Al 15 novembre	80 IN MAX 64 GIORNATE	Alpeggio	rilascio a monte
24	Alpe Matli	46,35732	8,4133946	1980	agricolo	NO	Comma 10	Dal 20 marzo Al 15 novembre	90	Alpeggio	rilascio a monte
25	Parcheggio Valdo	46,3710498	8,4277473	1270	Turistico	SI, in alternativa alla 26 se occupata	Commi 2,3,4	Annuale	80	Parcheggio asfaltato	partenza a valle
					Gestionale		Commi 10				
					Soccorso alpino		Comma 11				
					Eliski		Comma 5,9	Eliski: dal 1 dicembre al 30 aprile			
26	Parcheggio S.Michele	46,3665738	8,4293754	1261	Turistico	SI, in alternativa alla 25 se occupata	Commi 2,3,4	Annuale	80	Parcheggio asfaltato	partenza a valle
					Gestionale		Commi 10				
					Soccorso alpino		Comma 11				
					Eliski		Comma 5,9	Eliski: dal 1 dicembre al 30 aprile			
27	Enel A. Tamia	46,3874113	8,442576	2036	ENEL	NO	Comma 10	annuale	80	Diga/Condotta Enel	rilascio a monte
					agricolo			Dal 20 marzo Al 15 novembre			
					venatorio (recupero cervi abbattuti)		Commi 2,3,4	Uso autorizzato solo nei giorni in cui il prelievo venatorio è previsto, e per il solo recupero dei capi abbattuti delle specie cervo		Alpeggio	
28	A. Bedriola	46,3720397	8,4439328	1803	agricolo	NO	Comma 10	Dal 20 marzo Al 15 novembre	80 IN MAX 64 GIORNATE	Alpeggio	rilascio a monte
					venatorio (recupero cervi abbattuti)		Commi 2,3,4	Uso autorizzato solo nei giorni in cui il prelievo venatorio è previsto, e per il solo recupero dei capi abbattuti delle specie cervo			

ID	TOPONIMO	COORDINATE WGS84		QUOTA	TIPOLOGIA DI UTILIZZO	USO ELISKI	USO PLURIMO	PERIODO DI UTILIZZO		Presenza di infrastrutture	Tipologia piazzola
29	Alpe Banecia	46,3624595	8,4442396	1953	agricolo	NO	Comma 10	Dal 20 marzo Al 15 novembre	80 IN MAX 64 GIORNATE	Alpeggio	rilascio a monte
					venatorio (recupero cervi abbattuti)		Commi 2,3,4	Uso autorizzato solo nei giorni in cui il prelievo venatorio è previsto, e per il solo recupero dei capi abbattuti delle specie cervo			
30	Alpe Brunni	46,3557838	8,4437929	1935	agricolo	NO	Comma 10	Dal 20 marzo Al 15 novembre	80 IN MAX 64 GIORNATE	Alpeggio	rilascio a monte
					venatorio (recupero cervi abbattuti)		Commi 2,3,4	Uso autorizzato solo nei giorni in cui il prelievo venatorio è previsto, e per il solo recupero dei capi abbattuti delle specie cervo			
31	Alpe La Balma	46,3260835	8,4386302	1915	agricolo	NO	Commi 2,3,4	Dal 20 marzo Al 15 novembre	80 IN MAX 64 GIORNATE	Alpeggio	rilascio a monte
					venatorio (recupero cervi abbattuti)			Uso autorizzato solo nei giorni in cui il prelievo venatorio è previsto, e per il solo recupero dei capi abbattuti delle specie cervo			
33	Alpe Wald	46,3446825	8,4418678	1940	agricolo	NO	Comma 10	Dal 20 marzo Al 15 novembre	80 IN MAX 64 GIORNATE	Alpeggio	rilascio a monte
					venatorio (recupero cervi abbattuti)		Commi 2,3,4	Uso autorizzato solo nei giorni in cui il prelievo venatorio è previsto, e per il solo recupero dei capi abbattuti delle specie cervo			
41	Corno Brunni	46,4460468	8,3948854	2710	soccorso alpino	NO	Comma 11	annuale	ILLIMITATI		rilascio a monte
61	Underbech	46,3749352	8,4061232	1715	agricolo, gestionale	NO	Comma 10	Dal 20 marzo Al 15 novembre	80 IN MAX 64 GIORNATE	Alpeggio	rilascio a monte
					protezione civile (rischio idrogeologico)		Comma 11	annuale	ILLIMITATI		
62	Alpe del Sabbione	46,428144	8,3520857	2337	agricolo	NO	Comma 10	Dal 20 marzo Al 15 novembre	95	Alpeggio	rilascio a monte
					soccorso alpino		Comma 11	annuale	ILLIMITATI		
81	Alpe Stivello	46,3377491	8,4371778	1617	agricolo	NO	Comma 10	Dal 20 marzo Al 15 novembre	80 IN MAX 64 GIORNATE	Alpeggio	rilascio a monte
					venatorio (recupero cervi abbattuti)		Commi 2,3,4	Uso autorizzato solo nei giorni in cui il prelievo venatorio è previsto, e per il solo recupero dei capi abbattuti delle specie cervo			